

— nella parte superiore, la lettera maiuscola I ed il millisecondo dell'anno di fabbricazione; nel caso di approvazione CEE rilasciata da altro Stato membro la lettera I è sostituita dalla lettera prevista per tale Stato nel punto 3.1. dell'allegato 1 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 71/316/CEE del 26 luglio 1971 e sue successive modifiche;

— nella parte inferiore, una sigla numerica o alfanumerica fissata dal certificato di approvazione CEE (numero caratteristico).

Un modello di contrassegno d'approvazione figura al punto 6.1.

3.2. In caso di approvazione CEE con effetto limitato, il contrassegno è completato da una lettera « P » che ha dimensioni identiche a quelle della E stilizzata e viene situata dinanzi a quest'ultima.

Un modello del contrassegno di approvazione con effetto limitato figura al punto 6.2.

3.3. Il contrassegno di cui all'articolo 6, ultimo comma, del decreto è analogo al contrassegno di approvazione CEE nel quale la lettera E stilizzata è sostituita da un'immagine simmetrica rispetto alla verticale.

Un modello di questo contrassegno figura al punto 6.3.

3.4. Il contrassegno di cui all'articolo 6, primo comma, del decreto è analogo al contrassegno di approvazione CEE ma iscritto in un esagono.

Un modello di questo contrassegno figura al punto 6.4.

3.5. I contrassegni contemplati ai punti precedenti ed apposti dai fabbricanti conformemente al provvedimento di cui al punto 2.3. devono risultare ben visibili ed essere realizzati con caratteri chiaramente leggibili ed indelebili su ogni strumento e dispositivo complementare presentati alla verifica. Se l'apposizione del contrassegno presenta difficoltà tecniche, eventuali eccezioni possono essere previste nel predetto provvedimento oppure essere ammesse previo accordo con i servizi metrici degli altri Stati membri.

4. Deposito di modello.

Nei casi previsti dal provvedimento di cui al punto 2.3., l'ufficio centrale metrico può esigere, se lo ritiene necessario, il deposito di un modello dello strumento approvato. In luogo del modello campione l'ufficio può autorizzare il deposito di parti dello strumento, di modellini o disegni; in tal caso ne farà menzione sul certificato di approvazione CEE.

5. Pubblicità dell'approvazione.

5.1. Le approvazioni CEE del modello e le approvazioni CEE del modello con effetto limitato vengono pubblicate in uno speciale allegato della « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee. Lo stesso avviene per le approvazioni CEE complementari del modello.

5.2. Al momento della notifica all'interessato, vengono inviate alla commissione ed agli altri Stati membri le copie del certificato di approvazione CEE nonché, se lo desiderano, copie dei processi verbali degli esami metrologici.

5.3. La revoca di un'approvazione CEE del modello e gli altri elementi che riguardano la portata e la validità dell'approvazione CEE del modello formano parimenti oggetto della procedura di pubblicità di cui ai punti 5.1. e 5.2.

5.4. Del rifiuto di un'approvazione CEE del modello sono informati gli altri Stati membri e la commissione.

6. Contrassegni relativi all'approvazione CEE del modello.

6.1. Contrassegno dell'approvazione CEE del modello.

Esempio:




Approvazione CEE del modello rilasciata dal servizio metrico della Repubblica federale di Germania nel 1971 (cfr. punto 3.1., primo trattino)

N. caratteristico dell'approvazione CEE del modello (cfr. punto 3.1., secondo trattino)

6.2. Contrassegno dell'approvazione CEE del modello con effetto limitato (cfr. punto 3.2.).

Esempio:



Approvazione CEE del modello con effetto limitato rilasciata dal servizio metrico della Repubblica federale di Germania nel 1971.

N. caratteristico dell'approvazione CEE del modello con effetto limitato.

6.3. Contrassegno dell'esonero dall'approvazione CEE del modello (cfr. punto 3.3.).

Esempio:




Strumento fabbricato in Germania nel 1971 e non sottoposto ad approvazione CEE del modello.

N. di riferimento della categoria non sottoposta ad approvazione CEE del modello, qualora esso sia previsto nel provvedimento di cui al punto 2.3.

6.4. Contrassegno dell'approvazione CEE del modello in caso di esonero dalla verifica prima (cfr. punto 3.4.).

Esempio:



N. caratteristico dell'approvazione CEE del modello.

ALLEGATO II

VERIFICA PRIMA CEE

1. Condizioni generali.

1.1. La verifica prima CEE può essere effettuata in un solo tempo oppure in più tempi (generalmente due).

1.2. Fermo restando quanto disposto dal provvedimento di cui al punto 2.3. dell'allegato I:

1.2.1. La verifica prima CEE viene effettuata in un solo tempo sugli strumenti che rappresentano un tutto unico all'uscita dall'officina, cioè su quegli strumenti che possono, in linea di massima, essere trasferiti al luogo di installazione senza bisogno di smontaggio preventivo.